

Ref. n. 64 del 15/03/2019

## CONTRATTO DI CONCESSIONE

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere</b>
N. <u>2874</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>8 APR. 2019</u>
<b>REGISTRATO CON EURO</b>
<u>400,00</u>
<b>IL DIRIGENTE</b>



Articolo 1 : Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Articolo 3: Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi

Articolo 4: Durata

Articolo 5: Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 6: Corrispettivo della concessione e revisione del piano economico-finanziario

Articolo 7: Canone di concessione, royalty e ulteriori corrispettivi del concessionario

Articolo 8: Allestimento dei locali

Articolo 9: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 10: Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 11: Obblighi e adempimenti del concessionario

Articolo 12: Obblighi e oneri a carico del concedente

Articolo 13: Subappalto

Articolo 14: Verifiche e controlli

Articolo 15: Penali

Articolo 16: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 17: Garanzia definitiva

Articolo 18: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 19: Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del concedente

Articolo 20: Risoluzione per inadempimento del concessionario

Articolo 21: Recesso

Articolo 22: Trasparenza dei prezzi

Articolo 23: Obblighi di riservatezza

Articolo 24: Marchi

Articolo 25: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 26: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari


Articolo 27: CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001  
-PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Articolo 28 : Incompatibilità

Articolo 29 : Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 30: Foro esclusivo

Articolo 31: Trattamento dei dati personali





## CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

**POLO MUSEALE DEL LAZIO** con sede in Roma, Piazza San Marco, 49 - 00186 Roma, codice fiscale n. 97841310580, rappresentato ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Edith Gabrielli, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttrice e Rappresentante Legale del Polo Museale del Lazio, giusta i poteri conferitigli con Decreto del Direttore Generale Musei del 9 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2015 al foglio 1544, incarico confermato con comunicazione prot. n. 3476 dell'8 marzo 2018, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Roma, in Piazza San Marco, 49 - 00186 (nel seguito, per brevità, anche "**Concedente**")

E

la **Bar Banqueting S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via degli Aldobrandeschi, 14/16, capitale sociale Euro 100.000,00= P.IVA 08911981002, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Andrea Azzarone, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 3 marzo 2006 (di seguito per brevità anche "**Impresa**" o "**Concessionario**")

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le "**Parti**")

### PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" ("**Codice dei Beni Culturali**"), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi di caffetteria e di ristorazione;
- b) l'art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l'affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- c) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. ("**Consip**"), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure;
- d) ai fini di quanto previsto dalla precedente lett. c), in data 23 dicembre 2015, Consip S.p.A. ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ("**MIBAC**") hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e





servizi e procedure per l'affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Beni Culturali;

- e) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione dei servizi oggetto del presente contratto fino all'aggiudicazione definitiva degli stessi;
- f) l'Impresa è risultata aggiudicataria della suddetta procedura indetta dalla Consip nell'interesse del MIBAC e del Concedente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da Unipolsai mediante garanzia fideiussoria avente numero 166460160, del valore di euro 16.080.000,00 (sedicimilionottantamila/00) e la polizza assicurativa rilasciata in data 4 febbraio 2019 dalla Unipolsai Assicurazioni S.p.A. n. 1/39265/87/166435226; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 7434072648;
- j) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato dalla Committente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Offerta Tecnica; Allegato "II" - Offerta Economica; Allegato "III" Capitolato Tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:



- a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
  - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - d) ove esistente, dal Patto di integrità;
  - e) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet della stessa;
  - f) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
  - g) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - h) dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per quanto applicabile ai servizi di ospitalità al pubblico;
  - i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - j) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da Consip ovvero dal Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
4. Il Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 2**

### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati. Si specifica che il servizio di ristorazione comprende, oltre alla ristorazione giornaliera anche l'organizzazione di eventi in uso esclusivo, per soggetti terzi, all'interno dei locali "Caffetteria – Ristorante", secondo le modalità e tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico.
2. La concessione comprende altresì l'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali, la progettazione e l'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine necessari, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti nonché ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione, a regola d'arte, dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica e alle prescrizioni del presente contratto.



3. Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione, è sito a Roma, Piazza Venezia, all'interno del Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) (di seguito semplicemente "Monumento" o "Complesso Monumentale"), sulla terrazza panoramica intermedia, a livello di partenza degli ascensori panoramici, negli spazi che si affacciano direttamente su via dei Fori Imperiali, su via di San Pietro in Carcere e sull'area archeologica di via dei Fori Imperiali.
4. I locali saranno consegnati al Concessionario entro 7 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, previa redazione di un verbale di presa in consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione. Il ritardo nella consegna dei locali, imputabile al Concessionario, sarà oggetto di applicazione di apposita penale.
5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Edith Gabrielli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 l'Arch. Gabriella Musto.
6. Il Concessionario comunicherà alla Concedente, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di consegna dei locali, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al capitolo 9 del Capitolato Tecnico e del presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente.

### ARTICOLO 3

#### ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario, nei giorni ed orari di apertura della struttura museale, ovvero: tutti i giorni (compresi i festivi) dalle ore 9.30 alle ore 19.30. L'orario indicato è da considerare di massima, in quanto potrà subire variazioni nel corso dell'anno. Eventuali variazioni dell'orario di apertura/chiusura del Monumento saranno comunicate dal Concedente con anticipo di almeno 48 ore. In caso di eventi straordinari e/o di particolare importanza, per i quali si riterrà necessario modificare l'orario di apertura o chiusura del Monumento, ovvero imporre la chiusura dello stesso, l'Amministrazione provvederà ad effettuare apposito comunicato al Concessionario, con le tempistiche previste nel cap. 10 del Capitolato Tecnico. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura/chiusura sopra indicati ovvero concordati con il Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo articolo 15.
2. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione modifichi i giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione. Con l'accettazione della documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si dichiara consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti.
3. I servizi dovranno essere avviati, previa effettuazione dei lavori e completamento dell'allestimento dei locali e delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle





attività oggetto del presente contratto, entro il termine di 180 giorni solari dalla consegna dei locali medesimi. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito verbale.

4. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi, il canone e la *royalty* di cui al successivo articolo 7 saranno comunque dovuti dal Concessionario a partire dal 180° giorno dalla consegna dei locali.
5. Ove il ritardo nell'avvio dei servizi ecceda i 30 (trenta) giorni solari rispetto al termine di cui al comma 3 del presente articolo, al Concessionario saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 15.
6. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale.
7. Il Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dal Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni del Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.

#### ARTICOLO 4

##### DURATA

1. La durata delle presente concessione è di 72 mesi decorrenti dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente art. 3, comma 3, ossia dalla scadenza del termine di 180 giorni solari dalla consegna dei locali o dalla data di avvio delle attività, se anteriore.
2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula, previa consegna dei locali.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Il Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie del Monumento che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

#### ARTICOLO 5

##### MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.





2. Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
3. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.
4. Il Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 6**

##### **CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
2. Il piano economico finanziario del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 165, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 7**

##### **CANONE DI CONCESSIONE, ROYALTY E ULTERIORI CORRISPETTIVI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente articolo 3 co. 3, dovrà versare al Concedente:
  - A) un canone fisso annuo di importo pari ad Euro 210.000;
  - B) una royalty di importo variabile pari al 25,30% sul fatturato annuo relativo ai servizi oggetto di concessione, al netto dell'IVA.
2. Fermo quanto previsto al comma precedente, il pagamento del canone di concessione e della royalty di cui alle lettere A), B) del comma 1 dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate nei termini di seguito indicati:
  - 25% del canone annuo offerto;



- intero importo della royalty applicata sull'incasso progressivo annuo conseguito nel trimestre di riferimento, al netto di IVA, risultante dalla sommatoria degli scontrini e delle fatture emesse nel medesimo trimestre.
3. Il canone di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
4. Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, il Concessionario dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione una nota riassuntiva con l'indicazione dell'importo del canone e della royalty da versare. In particolare, per quanto riguarda la royalty, la nota dovrà contenere il dettaglio delle fatture e degli scontrini emessi nel trimestre di riferimento, con l'indicazione del fatturato, al netto di IVA, sul quale applicare la royalty.
5. In assenza di diverse indicazioni da parte del Direttore dell'esecuzione, nei 15 giorni solari successivi alla data di ricevimento della nota riassuntiva di cui al precedente comma 5, il Concessionario dovrà provvedere al pagamento. Dell'avvenuto pagamento del canone e della royalty, sarà rilasciata apposita quietanza dal Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e della royalty dovuta, oltre agli interessi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 15.
6. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche del Monumento. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Concedente.
7. In considerazione dell'obbligo del Concessionario (cfr. Capitolo "Obblighi del Concessionario" lett. v) del Capitolato Tecnico) di stipulare con il FEC (Ministero degli Interni - Fondo Edifici di Culto) apposito ed autonomo contratto avente ad oggetto l'utilizzo dello spazio cucina (cfr. capitolo 4 del Capitolato Tecnico), il Concessionario è tenuto a versare al suddetto Fondo un canone annuale fisso pari a 28.028 €.
8. Per gli eventi serali con uso in esclusiva dei locali, come disciplinati nel cap. 3.1.2.2 del Capitolato Tecnico, è previsto il pagamento dei seguenti importi:
- a) nel caso in cui il Concessionario scelga di utilizzare solo lo spazio ordinario (cfr. Appendice 4 del Capitolato Tecnico):
- un importo ad evento, che verrà stabilito dall'Amministrazione, per il servizio di sorveglianza e assistenza agli utenti (esteso anche all'utilizzo dell'ascensore panoramico), composto da un numero di unità pari ad 8, il cui pagamento avverrà direttamente in regime di "conto terzi";
  - un corrispettivo fisso pari ad Euro 500,00 ad evento da versare direttamente al Polo Museale del Lazio;



b) nel caso in cui il Concessionario scelga di utilizzare sia lo spazio ordinario (caffetteria e ristorante) sia lo spazio "extra" (cfr. Appendice 4 del Capitolato Tecnico):

- un importo ad evento, che verrà stabilito dall'Amministrazione, per il servizio di sorveglianza e assistenza agli utenti (esteso anche all'utilizzo dell'ascensore panoramico), composto da un numero di unità pari a 9, il cui pagamento avverrà direttamente in regime di "conto terzi";
- un corrispettivo fisso pari ad Euro 1.000,00 ad evento da versare direttamente al Polo Museale del Lazio.

Il pagamento da parte del Concessionario degli importi relativi alla sorveglianza e assistenza nonché dei biglietti per gli ascensori panoramici dovrà essere effettuato al più tardi entro le 72 ore prima dell'evento stesso. Il Polo, a pagamento avvenuto, provvederà ad organizzare quanto previsto e ad emettere i biglietti.

In entrambi i casi a) e b), qualora il Concessionario ritenga di voler utilizzare gli ascensori panoramici, sarà tenuto a versare anche un ulteriore importo pari al prezzo del biglietto degli stessi, prestabilito dal Polo Museale e variabile nel corso di durata delle Concessione.

Nel caso in cui l'evento sia organizzato per conto dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga a riservare gratuitamente al Polo l'uso esclusivo dei locali ristorante e caffetteria per lo svolgimento di proprie attività istituzionali ed eventi, organizzate per sé direttamente o per terzi.

9. Nel caso in cui il Concessionario necessiti dell'apertura straordinaria del Monumento per motivi gestionali-organizzativi, la stessa dovrà essere concordata con il Polo entro le 48 ore precedenti l'esigenza e sarà soggetta al pagamento di un importo che verrà definito e concordato con l'Amministrazione.
10. Nei casi di pagamento diretto dalla Concedente al subappaltatore di cui all'art. 13 comma 9, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni solari decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. In caso di violazione del predetto obbligo, trova applicazione la penale di cui al par. 19.2 del Capitolato Tecnico. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore.

## ARTICOLO 8

### ALLESTIMENTO DEI LOCALI

1. Gli interventi ed i lavori necessari all'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, la pulizia e manutenzione dei locali, degli impianti ed ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi è ad esclusivo carico del Concessionario.
2. Gli interventi ed i lavori di cui al precedente comma 1 dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alla normativa applicabile, ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento, come meglio specificati nel Capitolato Tecnico, a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica, nonché all'autorizzazione della Soprintendenza (cfr. Appendice 1) e al parere ASL (cfr. Appendice 2), entrambi in appendice al Capitolato Tecnico.





3. Le opere di finitura, l'allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ivi comprese quelle per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere avviati immediatamente dopo la presa in consegna dei locali di cui al precedente articolo 2 ed ultimati nei 180 giorni successivi, ai fini dell'avvio dell'attività commerciale.
4. Eventuali proroghe dovranno essere previamente autorizzate dal Concedente, fermo restando che, decorso il termine di 180 giorni solari sopra indicato, saranno in ogni caso dovuti dal Concessionario il canone e la royalty di cui al precedente articolo 7. La penale prevista all'art. 3 comma 5 troverà applicazione solo nel caso di ritardo nell'avvio dei servizi, rispetto alla data autorizzata dal Concedente.
6. L'insieme degli interventi, impianti, attrezzature e arredi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte del Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

#### **ARTICOLO 9**

##### **MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio del Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative in particolare igienico-sanitarie, e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento ai CAM di riferimento, inerenti il servizio di Ristorazione collettiva e fornitura di Derrate Alimentari (DM 25 luglio 2011), e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. Il Concessionario dovrà garantire l'assortimento e l'offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all'acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l'erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità.
4. Il Concessionario sarà l'unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.
5. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.



6. Al fine di prevenire la presenza di insetti, roditori e altri animali nocivi, il Concessionario dovrà effettuare, con cadenza mensile e comunque ogni volta si renda necessario, trattamenti di disinfestazione e derattizzazione.
7. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi presso appositi contenitori all'interno della zona designata per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e, comunque, al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
8. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli spazi del Monumento continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dello stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Concedente, degli spazi del Monumento e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
8. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile alla clientela, i prezzi e le tariffe applicate.
9. Il Concessionario si impegna ad applicare:
  - (i) prezzi degli alimenti e bevande somministrate variabili ma comunque non superiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico, per le attività caffetteria e gastronomia;
  - (ii) prezzi per la ristorazione variabili ma comunque non superiori ai 35 Euro a persona per un pasto completo, come indicato nel capitolato Tecnico;
  - (iii) prezzi per il servizio di catering non superiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico.
10. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini e dell/i scontristica/convenzioni, in conformità a quanto proposto nell'Offerta Tecnica. Il Committente si riserverà la possibilità di effettuare controlli periodici sull'emissione degli scontrini, senza alcun preavviso, e, in caso di irregolarità, il Committente provvederà all'applicazione della penale prevista nel cap. 19 del Capitolato Tecnico, con ogni ulteriore conseguenza di legge (ad es. segnalazione all'ente competente al controllo fiscale).
11. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

## **ARTICOLO 10**

### **PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà



- per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.
2. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
3. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che - a seguito di verifica - fossero ritenute dalla Concedente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 7 giorni solari dalla comunicazione via fax da parte della Concedente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
4. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
5. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell'organizzazione del Concedente.
6. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
8. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli



oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

9. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
11. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 174, comma 7, del D.lgs. 50/2016, troverà applicazione quanto previsto all'art. 7 comma 10 del presente Contratto. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, il Concedente stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica.
13. E' altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
14. Nelle fasce orarie di massima attività dell'esercizio, dovrà essere garantita la contemporanea presenza e l'operatività in esercizio, nel numero e nella tipologia, dei dipendenti risultanti dal progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all'Offerta Tecnica.
15. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.





16. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti l'avvio dei servizi, il Responsabile del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.
17. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco di cui al precedente comma, il Responsabile del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, tramite mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.
18. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 11**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO**

1. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
  - a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
  - b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa la L.R. 21/2016 ed il regolamento comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 35/2010, la legislazione in materia di trattamento dei rifiuti, tutti i criteri ambientali minimi come indicati nel Capitolato Tecnico e negli allegati al presente contratto, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
  - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
  - d) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
  - e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;
  - f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;
  - g) provvedere all'avvio dei servizi comunque non oltre 180 giorni solari dalla data di consegna dei locali di cui al precedente articolo 2;





- h) provvedere tempestivamente al pagamento del canone e della royalty di concessione;
- i) provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;
- j) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative come da Capitolato Tecnico, nonché come da autorizzazione della Soprintendenza (cfr. Appendice 1) e parere ASL (cfr. Appendice 2);
- k) dotare, a proprie spese, i locali in concessione delle finiture, arredi, impianti, attrezzature, macchinari, segnaletica interna ed esterna e strumenti idonei e funzionali allo svolgimento dell'attività facendosi totale carico della progettazione e della realizzazione delle opere necessarie, in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza, accessibilità, igiene e sanità;
- l) provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici, nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico;
- m) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, secondo il piano di manutenzione ed i manuali d'uso e manutenzione;
- n) provvedere alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali, secondo le scadenze previste nel presente contratto, da effettuare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate;
- o) stipulare con il FEC (Fondo Edifici di Culto – Ministero degli Interni) apposito ed autonomo contratto avente ad oggetto l'utilizzo dello spazio cucina, consapevole del fatto che il canone dovuto è pari ad € 28.028,00/anno e sarà soggetto ad aggiornamento annuale con il medesimo meccanismo indicato nel precedente art. 7 comma 3;
- p) adeguare il servizio ai mutamenti di orario del Monumento che dovessero intervenire;
- q) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi, anche nelle more dell'esecuzione del presente contratto intervenuta;
- r) farsi carico della promozione della caffetteria/ristorante, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, tenendo conto che, il nome previsto per il nuovo servizio sarà "Vittoriano";
- s) concordare, nel corso della concessione, eventuali modalità di esibizioni occasionali di marchi terzi in caso di eventi o circostanze particolari;
- t) pubblicizzare, a propria cura e spese, i servizi oggetto del contratto, attraverso la stampa e i media, anche in connessione con le attività promozionali svolte dal Polo Museale del Lazio;



- u) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
- v) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, nonché la vigilanza durante gli eventi serali e quelli in esclusiva, esonerando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- w) provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze (meccaniche, elettriche, idriche, telefoniche etc.) relative ai locali messi a disposizione dal Concedente e necessari allo svolgimento dei servizi in concessione, sottoscrivendone i relativi contratti e sostenendone i costi;
- x) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con il Concedente;
- y) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
- z) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
- aa) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, POS ed altri sistemi simili;
- bb) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi e i servizi di ristorazione e di merchandising nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;
- cc) informare tempestivamente il Concedente, di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- dd) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge";
- ee) non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dal Concedente;
- ff) non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;
- gg) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- hh) consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ii) segnalare, con le modalità più opportune tali da essere ben visibili agli utenti, gli ingredienti utilizzati;
- jj) non somministrare alimenti avariati o comunque dannosi per la salute;





- kk) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- ll) comunicare al Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
- mm) fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
- nn) in corso di esecuzione contrattuale, su richiesta dell'Amministrazione e sulla base di quanto eventualmente indicato dal Concessionario in sede di offerta tecnica:
- a. con riferimento al criterio 1.6 "Destinazione delle eccedenze alimentari" di cui alla tabella par. 18.1 del Disciplinare, presentare all'Amministrazione la documentazione attestante il buon esito della destinazione delle eccedenze alimentari ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 16 della L. 166/2016;
  - b. con riferimento al criterio 2.5 "Sostenibilità ambientale e qualità dei prodotti" a) e b) di cui alla tabella par. 18.1 del Disciplinare, presentare l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di stipula) delle aziende fornitrici e dei prodotti forniti con la specifica denominazione di vendita, le relative fatture d'acquisto in cui sia riportata la ragione sociale, la sede legale e la sede operativa delle aziende fornitrici, le certificazioni in corso di validità legate alle caratteristiche produttive dei prodotti forniti (prodotti biologici, per i criteri 2.5 a) e b)), DOP/IGP (per il criterio 2.5 b)), i contratti sottoscritti con le aziende fornitrici da cui emerga l'indicazione sull'origine dei prodotti; relativamente ai mezzi utilizzati per la consegna delle merci, presentare l'elenco aggiornato (qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione fornita in sede di stipula) dei veicoli che verranno utilizzati con relativa indicazione di: targa, tipologia di alimentazione, classe ambientale del veicolo (almeno Euro 5) e copia delle carte di circolazione; in caso di indisponibilità dei prodotti a km 0 per ragioni indipendenti dalla volontà delle aziende fornitrici (condizioni meteorologiche avverse, calamità naturali,...) essi saranno sostituiti con prodotti biologici provenienti da aziende fornitrici con sede operativa nelle Regioni confinanti (Campania, Abruzzo, Molise, Toscana, Umbria, Marche). In tale ipotesi il Concessionario dovrà dare preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione, documentando le condizioni che hanno portato alla mancata fornitura e ripristinando la fornitura di prodotti a km 0 al venir meno delle condizioni di impedimento. In caso di mancata comunicazione o di mancato ripristino della fornitura verranno applicate le penali di cui al par. 19.2 del Capitolato Tecnico.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



## **ARTICOLO 12**

### **OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

**1. Il Concedente è tenuto a:**

- a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
- b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
- c) rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine all'organizzazione degli eventi esclusivi;
- d) comunicare al Concessionario tutte le variazioni relative all'orario di apertura/chiusura del Vittoriano, con le tempistiche e le modalità indicate nel cap. 10 del Capitolato.

## **ARTICOLO 13**

### **SUBAPPALTO**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Il concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

## **ARTICOLO 14**

### **VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Le verifiche in ordine al livello qualitativo del servizio e al rispetto da parte del concessionario degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, verranno svolte con le cadenze e le modalità indicate al capitolo 16 del Capitolato Tecnico.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell'allestimento dei locali funzionali all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, il Concedente disporrà la verifica degli interventi e dei lavori realizzati dal



- Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dal presente contratto.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando l'applicazione delle penali, e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.
  5. Le ulteriori verifiche di conformità avranno ad oggetto e si svolgeranno nei modi e con le forme previste al capitolo 16 del Capitolato tecnico.
  6. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del Concedente.
  7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concedente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal Concedente in apposito documento. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al Capitolato tecnico. Tutti gli oneri che il Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
  8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concessionario, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.
  9. Il Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
  10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
  11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
  12. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione al Concedente comprovando il rispetto dei criteri minimi ambientali previsti nel, ed in conformità al, Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dal Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.

## ARTICOLO 15

### PENALI

1. La qualità del servizio erogato sarà valutata, tenendo conto degli scostamenti dell'indicatore di soddisfazione rilevato semestralmente secondo le formule di cui al Capitolato Tecnico, a decorrere dall'avvio dei servizi.





2. L'importo delle penali applicabili al Concessionario è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dal Concedente applicando le formule indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali nei casi e nella misura di cui al capitolo 19 del Capitolato Tecnico.
4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui il Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultimo ha facoltà di irrogare le penali.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
7. Il Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
9. Nell'ipotesi in cui per due semestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio, il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20, fermo il risarcimento del maggior danno.

## **ARTICOLO 16**

### **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.





4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità del Concedente di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 17 nei limiti di quanto pagato.  
Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il Concedente non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **ARTICOLO 17**

##### **GARANZIA DEFINITIVA**

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
3. Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
4. In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.



7. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
8. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del Concedente verso il Concessionario e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza al Concedente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. Il Concedente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ARTICOLO 18

##### DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### ARTICOLO 19

##### CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.lgs. 50/2016 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
  - a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave





violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

- b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
  - c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest'ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
  - 3. La Concessione può essere risolta per inadempimento del Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4. Ove si verificano tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
    - a) il valore dei lavori di allestimento realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui i predetti interventi non abbia ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
    - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
    - c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore dei lavori di allestimento ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
  - 4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
  - 5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Concedente delle somme previste al comma 3.
  - 6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.
  - 7. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 20**

### **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

- 1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016



- relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo;
- b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
  - c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - e) la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
  - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
  - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del precedente articolo 25 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
  - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - k) in caso di violazione del Patto di Integrità: trova applicazione in particolare quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;
  - l) in caso di sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per cause imputabili al Concessionario;
  - m) nel caso in cui per tre semestri consecutivi siano state applicate penali in relazione agli indicatori di soddisfazione del servizio oggetto di concessione;
  - n) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Canone, royalty e ulteriori corrispettivi del concessionario", "Obblighi ed adempimenti del Concessionario", "Verifiche e controlli", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione per inadempimento del concessionario", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Codice Etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza", "Trattamento dati personali".



- Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
    - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
    - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  3. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
  5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
  6. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
  7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire al Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere





direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.

9. Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

## **ARTICOLO 21**

### **RECESSO**

1. Il Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

## **ARTICOLO 22**

### **TRASPARENZA DEI PREZZI**

1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.



## **ARTICOLO 23**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Monumento e dei locali oggetto della presente concessione.
3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concedente è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

## **ARTICOLO 24**

### **MARCHI**

1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare, per tutta la durata della concessione, il logotipo di cui in offerta, al fine di caratterizzare in modo inequivocabile gli ambienti, i locali ed i servizi oggetto del presente contratto.
2. L'uso del marchio d'impresa ovvero di insegne del Concessionario, anche a fini pubblicitari, deve essere previamente autorizzato dal Concedente.
3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, Il Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con il Concedente.

## **ARTICOLO 25**

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il



Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Concedente.

3. Il Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore del Concedente.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

## ARTICOLO 26

### OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Concessionario si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.

11. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

12. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi





di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

13. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
14. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 27**

### **CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Concedente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, (iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..



## **ARTICOLO 28**

### **INCOMPATIBILITÀ**

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## **ARTICOLO 29**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.
2. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del concessionario medesimo.

## **ARTICOLO 30**

### **FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 31**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 26, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per



l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dei Beni e delle attività Culturali o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Concessionario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Sub Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti e, in caso di eventuali finalità ulteriori, ad effettuare la ponderazione tra le finalità iniziali e quelle successive.
7. Il Concessionario, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo



tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

8. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Condente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. 9. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Roma, li \_\_\_\_\_

Il Concedente

Dott.ssa Edith Gabrielli

C.F. GBRDTH70B67H501E

Certificatore: Aruba Pec Spa

Validità: dal 23/04/2018 al 22/04/2021

Firma digitale: n. 7430010005768373

Il Concessionario

Dott. Andrea Azzarone

C.F.: ZZRND76C27H501E

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,

ArubaPEC S.p.A.,

Certification AuthorityC, , IT

Data di scadenza: 13/05/2021

Firma digitale: n. 18398671

Il sottoscritto dott. Andrea Azzarone, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 - Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento, Direttore dell'esecuzione e Gestore del Contratto

Articolo 3 - Orari di esercizio – Avvio e cessazione dei servizi

Articolo 4 - Durata

Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 6 - Corrispettivo della concessione e revisione del piano economico-finanziario

Articolo 7 - Canone di concessione, royalty e ulteriori corrispettivi del concessionario

Articolo 8 - Allestimento dei locali

Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 10 - Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 11 - Obblighi e adempimenti del concessionario

Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico del concedente



Articolo 13 - Subappalto  
 Articolo 14 - Verifiche e controlli  
 Articolo 15 - Penali  
 Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
 Articolo 17 - Garanzia definitiva  
 Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  
 Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del concedente  
 Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del concessionario  
 Articolo 21 - Recesso  
 Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi  
 Articolo 23 - Obblighi di riservatezza  
 Articolo 24 - Marchi  
 Articolo 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore  
 Articolo 26 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  
 Articolo 27 - Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  
 Articolo 30 - Foro esclusivo  
 Articolo 31 - Trattamento dei dati personali

Il Concessionario/L'Impresa

Dott. Andrea Azzarone

C.F.: ZZRNR76C27H501E

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,

Certification AuthorityC, , IT

Data di scadenza: 13/05/2021

Firma digitale: n. 18398671

